

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.. L'Assicurato garantisce la disponibilità e l'attivazione di un set minimo di monitoraggio mediante Arnia Digitale secondo quanto stabilito nel Protocollo Operativo. Ove tecnicamente possibile, il set minimo è costituito da n. 2 (due) Arnie Digitali per ciascun apiario/sito assicurato, al fine di ridurre errori o anomalie di misurazione. Resta fermo quanto sopra circa l'obbligo minimo di n. 1 (una) Arnia Digitale.

Il "Protocollo Operativo Arnia Digitale e Valutazione Danno" costituisce parte integrante della presente garanzia e disciplina, tra l'altro: (i) requisiti tecnici e modalità di installazione/attivazione delle Arnie Digitali, (ii) regole di qualità e validazione del dato, (iii) criteri di aggregazione delle misure per finestre/blocchi produttivi e/o fioriture, (iv) modalità di gestione dell'apicoltura nomade e del cambio sito, (v) criteri di confronto con benchmark territoriali e (vi) regole di utilizzo del dato ai fini peritali e liquidativi. Il Protocollo Operativo stabilisce requisiti minimi di completezza, continuità e qualità dei dati affinché siano utilizzabili ai fini liquidativi. In caso di dati incompleti, non validabili o non disponibili, si applicano le modalità alternative previste dal presente contratto.

Nel caso l'agricoltore pratichi l'"apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento. Quindi, per l'apicoltura nomade, ogni trasferimento deve essere comunicato secondo le modalità e le tempistiche definite nel Protocollo Operativo, anche mediante invio di evidenza georeferenziata del sito di destinazione e indicazione del numero di alveari trasferiti.

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15 °C e innalzamento al di sopra dei 36 °C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Art. 2 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Ai fini dell'operatività della garanzia, il nesso di causalità tra il verificarsi degli eventi atmosferici assicurati e la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto sarà accertato mediante analisi e verifica dei dati meteorologici ufficiali rilevati nel territorio nel periodo di riferimento: 30 marzo – 31 agosto. Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società. La determinazione quantitativa del danno, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, come meglio definito all'art. 4, sarà effettuata prioritariamente sulla base dei dati oggettivi di produzione e attività rilevati tramite Arnia Digitale. Tali dati sono utilizzati in integrazione e confronto con l'accertamento meteo ufficiale, che costituisce condizione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo.

I dati provenienti dall'Arnia Digitale dovranno:

- essere rilevati da remoto in modo continuativo nel periodo di copertura assicurativa;
- risultare tracciabili, storicizzati e non modificabili;
- essere messi a disposizione della Società in caso di sinistro.

Ai fini della riduzione della discrezionalità valutativa e della validazione del dato, la Società potrà effettuare confronti con benchmark territoriali relativi ad Area Climatica Omogenea, secondo criteri e metriche definiti nel Protocollo Operativo. In assenza di dati completi o utilizzabili provenienti dai sistemi di Arnia Digitale, la Società potrà determinare la perdita di resa mediante metodi estimativi alternativi basati su: (i) benchmark territoriali disponibili, (ii) dati storici aziendali, (iii) dati territoriali di produzione e/o (iv) altre fonti tecniche ritenute attendibili, secondo un ordine di priorità e regole di applicazione definiti nel Protocollo Operativo.

Resta inteso che l'accertamento del verificarsi e della severità dell'evento atmosferico costituisce condizione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo. Per l'annualità assicurativa di prima applicazione del Protocollo Operativo, la determinazione quantitativa del danno potrà avvenire mediante doppia valutazione (meteo ufficiale + Arnia Digitale), con soglie e criteri di scostamento rispetto al benchmark territoriale definiti nel Protocollo Operativo, al fine di consentire la progressiva taratura del modello di valutazione.

Art. 3 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici nonché dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio digitale installati presso gli alveari assicurati (c.d. "Arnia Digitale"), dovranno accertare:

- nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente secondo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate convenzionalmente in base a:
- al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva, analizzati e comparati con i rilievi dell'effettiva produttività misurata con l'utilizzo della funzione di pesatura, del conta voli e dei dati climatici assunti digitalmente tramite l'arnia digitale;
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art. 13 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla Franchigia pari al 15% del Valore assicurato.

Ai fini della valutazione convenzionale delle perdite e della loro coerenza con l'effettiva produttività, le analisi potranno essere condotte per finestre/blocchi produttivi e/o periodi di fioritura, nonché mediante confronto con benchmark territoriali, secondo quanto definito nel Protocollo Operativo.

Art. 5 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia, il valore del Risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art. 4 – Norme per la quantificazione del danno, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie:

- 8 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura stanziale";
- 15 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura nomade".

Art. 6 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 15%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato per singola Partita.

Art. 7 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto assicurato, per Azienda.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai giorni di copertura come da periodo indicato all'art. 2.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.